



OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A

*di Morri Rossetti & Franzosi*

---

# Monthly Roundup

---

Gennaio – febbraio 2025

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

## Interesse e legittimazione del socio ad impugnare la delibera del CdA



Il Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha ribadito che il diritto di voto del socio di S.p.A. in assemblea non è automaticamente riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi individuali che, se lesi, legittimano il socio all'impugnazione della delibera del Consiglio di amministrazione che ha causato tale lesione, ai sensi dell'art. 2388, comma 4, c.c.

Il diritto di voto del socio in assemblea, infatti, rappresenta un potere strumentale alla formazione della deliberazione e, pertanto, il suo mero esercizio non assicura generalmente al socio l'effettiva realizzazione dell'interesse individuale perseguito con l'espressione del voto.

### La vicenda

La controversia trae origine dall'impugnazione proposta da Vivendi S.E. ("**Vivendi**"), titolare di un pacchetto azionario rappresentante il 23,75% del capitale sociale di Telecom Italia S.p.A. ("**TIM**") della delibera del consiglio di amministrazione di TIM del 5 novembre 2023, ai sensi dell'art. 2388, comma 4, c.c., per ottenere l'annullamento della stessa in quanto lesiva del suo diritto.

In particolare, Vivendi contestava la delibera con cui il CdA di TIM aveva approvato l'offerta del fondo di *private equity* Kohlberg Kravis Roberts (KKR) per l'acquisto del ramo d'azienda di TIM relativo alla rete fissa.

L'attrice osservava che la delibera in questione sarebbe stata illegittima per contrarietà all'oggetto sociale, comprendente necessariamente l'attività di gestione della rete fissa.

Precisamente, la delibera avrebbe determinato una effettiva modifica dell'oggetto sociale della società con un cambiamento significativo dell'attività della stessa, non consentita agli amministratori poiché riservata alla competenza dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2365 c.c.

Vivendi rilevava che la deliberazione consiliare avrebbe pertanto impedito ai soci di esprimersi in sede di assemblea straordinaria sulla modificazione dell'oggetto sociale, privandoli eventualmente dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) c.c.

TIM si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione di Vivendi ad impugnare la delibera del CdA in questione, nonché il difetto di interesse a proporre l'azione di annullamento della stessa.

Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della tesi sostenuta dall'attrice asserendo in particolare (i) la mancanza della legittimazione del socio ad impugnare la delibera consiliare per lesione di un suo diritto soggettivo individuale in

quanto non riferibile alla privazione del diritto di voto in assemblea che all'interno dell'organizzazione dell'ente spetta a tutti i soci e (ii) il difetto di interesse dello stesso in quanto la delibera consiliare era già stata eseguita e la situazione quo ante non ripristinabile.

### **La decisione**

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione della delibera consiliare proposta da Vivendi per difetto di interesse giuridico attuale e concreto alla pronuncia di annullamento.

L'art. 100 c.p.c. impone al giudice di verificare che la domanda giudiziale sia sorretta da un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento giurisdizionale richiesto e cioè che sia proposta in funzione del conseguimento di un risultato utile giuridicamente e apprezzabile di tutela, non conseguibile senza l'intervento del giudice, essendo esclusa l'ammissibilità del ricorso alla tutela giurisdizionale fondato sulla prospettazione di un diritto meramente eventuale.

Ciò premesso, il Tribunale ha ribadito che la legittimazione ad impugnare la delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2388, comma 4, c.c. spetta ai soci solo se la stessa delibera pregiudica direttamente un loro diritto individuale.

Il Tribunale ha escluso che la privazione del diritto di voto in assemblea possa costituire una lesione individuale, trattandosi di una posizione comune a tutti i soci e rientrante nel riparto di competenze tra gli organi sociali.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che Vivendi non aveva mai prospettato, nel corso del giudizio, l'intenzione di esprimere un voto dissenziente in una eventuale assemblea straordinaria per la modifica dell'oggetto sociale, né aveva esercitato


la propria facoltà di richiederne la convocazione ex art. 2367, comma 1, c.c. in quanto socia che rappresenta più di un ventesimo del capitale sociale della stessa.

Di conseguenza, il giudice ha ritenuto insussistente una lesione concreta del diritto di recesso, escludendo la configurabilità anche solo potenziale della prospettata lesione dello stesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) c.c., e l'esistenza di un interesse giuridico concreto e attuale della socia attrice all'impugnazione e annullamento della deliberazione consiliare.

La sentenza in esame ha pertanto confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la tutela giurisdizionale contro delibere consiliari illegittime non può essere invocata dai soci in via generale, ma solo in presenza di una lesione concreta dei loro diritti individuali.

\* \* \*

### **Dimissioni per giusta causa dell'amministratore di S.p.A. e diritto all'indennizzo**



Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con sentenza del 9 ottobre 2022, ha ribadito che in caso di dimissioni rassegnate dall'amministratore di S.p.A., la giusta causa, che comporta il solo diritto ad un indennizzo ove pattuito, non può essere integrata da una disparità di vedute sulle scelte gestorie,



mentre si configura quando il dimissionario non sia in grado di svolgere i propri compiti per fatti a lui non imputabili.

### **La vicenda**

La vicenda trae origine dal giudizio promosso dall'amministratore dimissionario di una società per azioni nei confronti della società stessa, al fine di ottenere *inter alia* – oltre al pagamento dei compensi maturati fino al momento delle dimissioni – la condanna di quest'ultima a pagare l'indennizzo a lui spettante in virtù di un precedente accordo tra le parti, il quale prevedeva, la corresponsione di una somma in favore dell'amministratore nell'eventualità di dimissioni per giusta causa dalla carica, nonché l'ulteriore risarcimento del danno conseguente alla cessazione della carica per motivi imputabili alla società convenuta.

In particolare, l'attore rappresentava in giudizio i motivi che lo avevano spinto a rassegnare le dimissioni, consistenti (i) nell'inadeguata gestione posta in essere dal socio di maggioranza mediante l'operato degli amministratori di sua espressione nel Consiglio di amministrazione, (ii) nel mancato flusso di informazioni necessarie per lo svolgimento del proprio mandato, (iii) nella comunicazione di dati contabili non corretti e (iv) nella sua esclusione dalle scelte gestorie.

La società convenuta si costituiva in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dall'attore.

### **La decisione**

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di indennizzo proposta dall'attore. Il Tribunale ha dapprima esaminato l'istituto della revoca dell'amministratore, chiarendo che relativamente al rapporto gestorio in ambito societario, il legislatore ha previsto la revocabilità *ad nutum* dell'amministratore da parte

dell'assemblea, stabilendo che lo stesso ha diritto al risarcimento del danno per l'effetto subito ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. laddove la revoca non sia supportata da giusta causa.

Non è prevista invece alcuna conseguenza indennitaria per l'eventualità di dimissioni per giusta causa dell'amministratore, essendo facoltà delle parti eventualmente negoziare e disciplinare autonomamente tale effetto.

Rilevato che nel caso di specie le parti avevano stabilito contrattualmente un indennizzo per l'amministratore dimissionario per giusta causa, il Tribunale si è pronunciato sull'esistenza della stessa, ritenendo che quest'ultima non possa essere integrata né da una disparità di vedute sulle scelte gestorie e nemmeno dal sorgere di contrasti all'interno del Consiglio di amministrazione.

Diversamente, la giusta causa può configurarsi qualora l'amministratore dimissionario non sia in grado di svolgere i propri compiti per fatti a lui non imputabili, quali, ad esempio, una continua mancanza di un flusso informativo necessario, il sistematico invio di informazioni non corrette ovvero l'esclusione dalla partecipazione dei processi decisionale e delle scelte dell'organo gestorio.

Tuttavia, tali fattispecie non sono state provate dall'amministratore dimissionario e, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di indennizzo.

\* \* \*

## Termine di efficacia del recesso nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato



Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di imprese, con la sentenza n. 935 dell'8 giugno 2023 ha stabilito che la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla poiché l'art. 2479-ter, comma 3, c.c., non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo.

### La vicenda

La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di tre soci di una società a responsabilità limitata di tre delibere assunte dall'assemblea dei soci della società stessa che, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, erano state adottate in assenza di formale convocazione degli attori che, pertanto, richiedevano che ne venisse accertata la nullità.

A fondamento dell'impugnazione proposta, i soci attori allegavano di aver esercitato il proprio diritto di recesso "ad nutum" dalla società con preavviso di 180 giorni ai sensi dell'art. 2473, comma 2, c.c., in forza del quale "nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni".

Tuttavia, secondo la prospettazione degli attori – benché gli stessi avessero comunicato la propria volontà di recedere con il preavviso stabilito dalla

legge – avevano *medio tempore* il diritto di essere convocati a partecipare alle assemblee dei soci, in quanto per i successivi 180 giorni dall'inoltro della raccomandata con la quale si comunicava la volontà di recedere dalla società, gli stessi mantenevano la qualità di soci, con conseguente diritto di partecipazione e voto nelle assemblee.

L'omessa convocazione dei soci comportava dunque la nullità, ex art. 2479-ter c.c., delle delibere assembleari assunte.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale non contestava la validità e l'efficacia del recesso esercitato dai soci attori ma eccepiva il difetto di legittimazione ad impugnare tali delibere in quanto, dal momento in cui la società stessa aveva ricevuto la comunicazione di recesso, era mutata la posizione dei soci receduti, avendo perso la qualità di soci ed essendo divenuti meri titolari del diritto alla liquidazione delle quote per le quali avevano esercitato il recesso.

### La decisione

Il Tribunale di Catanzaro, ritenendo parzialmente fondata la domanda proposta dagli attori, ha dichiarato nulle ex art. 2479-ter c.c. due delle tre delibere assembleari oggetto di impugnazione.

Il Tribunale ha preliminarmente stabilito quale sia il momento in cui il recesso del socio da una società a responsabilità limitata debba considerarsi efficace, così da chiarire fin quando il socio mantenga il proprio *status* di socio e il conseguenziale potere di esercitare i diritti sociali.

Il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza e dottrina dominante, ha ritenuto che il recesso, in applicazione dell'art. 1373 c.c., deve ritenersi valido ed efficace al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione, con la conseguente immediata perdita della

qualità di socio e dunque anche della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Invero, nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio stesso, il quale diventa titolare del diritto potestativo alla liquidazione della propria partecipazione.

Tali considerazioni, tuttavia, non possono trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato esercitato dagli attori il cd. "recesso *ad nutum*", previsto dal secondo comma dell'art. 2473 c.c.. Detta norma dispone che nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, compete a ciascun socio il diritto di recedere dalla società in ogni momento, concedendo un preavviso di almeno 180 giorni, con facoltà di prolungare fino ad un anno tale termine, se previsto dallo statuto.

A differenza degli altri casi di recesso previsti dalla legge, in tale ipotesi non sussiste alcuna decisione rispetto alla quale il socio "reagisce" uscendo dalla società.

Con il recesso *ad nutum*, piuttosto, il legislatore ha inteso concedere a ciascuno dei soci della società contratta a tempo indeterminato il diritto di sciogliersi unilateralmente da un rapporto *sine die*, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento, che vede con sfavore vincoli contrattuali perpetui.

In tal caso, dunque, gli effetti del recesso debbono necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso e condivisibile principio per il quale il recesso, in tutte le altre ipotesi, ha efficacia immediata con la sola dichiarazione inoltrata alla società con la quale il socio manifesta la propria volontà di recedere dalla società.

Infatti, il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso, in guisa che la società abbia il tempo necessario per poter reperire le risorse utili a liquidare la quota del socio uscente.

Pertanto, *"in pendenza del termine di preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d'impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso. Soltanto da tale momento e non dal momento della dichiarazione, cui fa riferimento l'articolo 2473, comma 4, del codice civile, prenderà avvio l'ulteriore termine di 180 giorni per dare piena esecuzione al rimborso delle partecipazioni. Tale soluzione interpretativa si impone in ragione delle conseguenze che discenderebbero dall'applicazione letterale della norma citata"*.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato nulle le delibere assembleari assunte in pendenza del decorso del termine di 180 giorni in quanto, in tale arco di tempo, i soci conservavano i propri diritti amministrativi, compreso quello di partecipazione e voto nelle assemblee.

Pertanto, essendo incontestato che non furono convocati, deve dichiararsi l'invalidità ex art. 2479-ter c.c. delle relative delibere poiché assunte in "assenza assoluta di informazione" degli odierni attori, con conseguente ordine di cancellazione dell'iscrizione delle delibere dichiarate nulle nel Registro Imprese.

Tali considerazioni, invece, non possono valere anche per l'ultima delle delibere impugnate,

essendo stata adottata dopo il decorso del predetto termine di 180 giorni.

\* \* \*

### **Inapplicabilità dell'azione di ripetizione ai rimborsi di finanziamenti soci avvenuti in violazione dell'art. 2467 c.c.**



Con sentenza n. 1729 del 15 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Firenze ha statuito che è esclusa la proponibilità dell'ordinaria azione di ripetizione nel caso in cui siano stati effettuati rimborsi di finanziamenti soci in violazione dell'art. 2467 c.c., in quanto l'art. 1185 c.c. stabilisce che "il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente".

Resta ferma in ogni caso la responsabilità risarcitoria degli amministratori o dei liquidatori che abbiano effettuato il pagamento pur in presenza di una temporanea inesigibilità del credito.

#### **La vicenda**

La vicenda trae origine dalla proposizione di un'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata in quanto, secondo la tesi sostenuta da parte attrice, il soggetto convenuto – pur essendo ben consapevole che la società di cui era presidente presentava un eccessivo

squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto – aveva proceduto a rimborsare numerosi finanziamenti soci effettuati dalla propria società controllante, in violazione di quanto stabilito dall'art. 2467 c.c..

Parte attrice, dunque, chiedeva che venisse accertata la responsabilità del convenuto, o in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione, o in qualità di liquidatore, avendo assunto tale carica in seguito allo scioglimento della società.

Il Tribunale di primo grado, rigettata l'azione di responsabilità nei confronti del convenuto in qualità di amministratore per avvenuta prescrizione, ha ritenuto sussistente la responsabilità dello stesso in veste di liquidatore, ritenendolo responsabile di una condotta omissiva, per non aver promosso azione di ripetizione verso la società controllante volta ad ottenere la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti soci avvenuti in violazione dell'art. 2467 c.c.

Avverso tale sentenza, il convenuto ha proposto appello eccependo, *inter alia*, l'insussistenza del potere del liquidatore di chiedere alla società controllante la restituzione delle somme a questa corrisposte a titolo di rimborso dei finanziamenti soci e, pertanto, l'insussistenza dei comportamenti illeciti su cui si è fondata in primo grado la sua responsabilità.

#### **La decisione**

La Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo all'insussistenza del potere del liquidatore di richiedere la restituzione dei rimborsi dei finanziamenti soci alla società controllante.

In particolare, secondo la Corte d'Appello, la violazione della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. può certamente fondare una responsabilità

(per violazione di doveri tipicamente previsti dalla legge) degli amministratori che abbiano restituito ai propri soci somme in violazione della norma predetta.

Tuttavia, una volta che gli amministratori abbiano effettuato il pagamento pur in presenza di una temporanea inesigibilità *"l'altra forma di tutela esperibile è unicamente quella espressamente prevista (allora dall'art. 2467 c.c. ed attualmente dall'art. 164 CCII) della inefficacia dei rimborsi avvenuti nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento (adesso nell'anno precedente la domanda da cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale), che non è una azione restitutoria, ma una revocatoria fallimentare ex lege"*.

L'esclusione della ordinaria azione di ripetizione in relazione ai rimborsi di finanziamenti effettuati in violazione dell'art. 2467 c.c. discende dalla

regola generale dell'art. 1185 c.c. secondo la quale il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente.

Il rimborso in simili casi costituisce *"il pagamento di un debito esistente ma solo temporaneamente inesigibile e quindi di per sé irripetibile, salvo diverse previsioni di legge (quale l'attuale art. 164 CCII nel quale sono confluiti sia l'art. 65 legge fallimentare che l'art. 2467 primo comma ultima parte c.c. e che introduce una deroga a tale regola generale nell'ambito delle procedure concorsuali' con una eccezionale inefficacia dei pagamenti dei crediti non scaduti e postergati entro precisi limiti temporali)"*.

Alla luce di quanto esposto, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma a quanto statuito dal Tribunale di primo grado, ha rigettato l'azione di responsabilità proposta nei confronti del liquidatore.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

**Roberta Incorvaia**

*Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A*

**Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it**

---

**Morri Rossetti & Franzosi**



**Osservatorio M&A**







OSSERVATORIO  
CORPORATE M&A  
*di Morri Rossetti & Franzosi*

Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano  
**MorriRossetti.it**

**Osservatorio-wealth.it**